

Vice Popolare

LAIVES	LEIFERS
27 OTT 2006	
Prot. N°	34522

COMUNE DI LAIVES

La Commissione di esperti di cui all'art. 56, co. 4, dello Statuto Comunale di Laives ed all'art.7 del Regolamento per i referendum comunali, costituita nella seguente composizione:

avv. Alberto Zocchi

dott. Lorenzo Testini

avv. Burkard Zozin

chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum popolare proposto sul seguente quesito:

"Lei è contrario all'ampliamento dell'aeroporto di S. Giacomo e ad un prolungamento della pista sul territorio comunale di Laives ?"

presentato in data 28.8.2006, prot nr. 28072, in esito alle riunioni tenutesi presso la sede del Comune di Laives alla presenza del Vice – segretario generale, in data 20.10.2006 e 25.10.2006, deliberando all'unanimità dei suoi componenti, esprime il seguente

giudizio:

A norma dell'art. 77 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, gli Statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

In armonia con tale disposizione generale l'art. 56 dello Statuto Comunale di Laives prevede che il referendum può essere chiesto *esclusivamente* su materie di competenza comunale.

R.

Andreas Probst

Alberto Z.

Il comma 3 del predetto art. 56 precisa inoltre che il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti formulati in modo chiaro ed inequivocabile e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale e stabilisce infine una serie di specifiche esclusioni, la prima delle quali attiene – nuovamente – alle *"materie che non rientrano nella competenza della amministrazione locale"*.

Ciò premesso, il quesito in esame appare formulato in termini chiari ed inequivocabili ed attiene a materia almeno potenzialmente di interesse generale.

Per contro il quesito, avendo ad oggetto l'ampliamento dell' *"aeroporto di S. Giacomo"*, ossia l'aeroporto denominato *"Airport Bolzano Dolomiti"*, sito su territorio dei comuni di Bolzano e Laives, riguarda materia che certamente non rientra nella competenza del Comune di Laives.

Non vi è dubbio, infatti, che l'aeroporto stesso rientra nella competenza esclusiva della Provincia Autonoma di Bolzano, come disposto, tra l'altro, dal DPR 19.11.1987, nr. 527 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", a norma del quale *"le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (...) sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano"* e *"sono compresi nella competenza delle Province (...) tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono"*

nell'ambito territoriale delle Province di Trento e di Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea(....)".

L'aeroporto "Bolzano Dolomiti", in particolare, è stato integralmente ristrutturato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 1997 (il relativo progetto risulta essere stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di data 27.3.1997), costituisce struttura di trasporto di rilevanza quanto meno provinciale ed insiste oltretutto per la massima parte della sua attuale estensione, sul territorio di un altro Comune.

Non vi può essere dubbio, quindi, che le questioni attinenti al ventilato ampliamento dell'aeroporto stesso non rientrano nella competenza esclusiva del Comune di Laives,

Vero è che, a norma dell'art. 7, co. 3, della Legge Provinciale 11.8.1997, nr. 13 (Legge Urbanistica Provinciale), come richiamato dall'art. 21, co. 4, della stessa legge, il Comune di Laives sarebbe chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla eventuale proposta di modifica del Piano Urbanistico Comunale che l'Amministrazione Provinciale dovesse in futuro avanzare in vista del prolungamento della pista dell'aeroporto sul territorio del Comune di Laives.

Tuttavia, la sola previsione legale di tale parere non comporta certamente, di per sé sola, che l'eventuale opera di ampliamento rientri nella competenza del Comune di Laives.

A ben vedere, anzi, la stessa circostanza che al Comune di Laives spetti la mera facoltà di esprimere un parere, oltretutto non vincolante, in merito all'ampliamento della struttura sul proprio territorio, dimostra, al contrario, che l'opera di ampliamento non rientra affatto nella sua competenza, nel senso che il Comune di Laives non ha titolo per decidere autonomamente di ampliare, ovvero di non ampliare l'aeroporto di Bolzano.

Va da ultimo considerato che, per quanto consta a questa Commissione, non risulta neppure che la Giunta Provinciale di Bolzano abbia sino ad ora avanzato alcuna proposta di modifica del P.U.C. di Laives in vista dell'ampliamento dell'aeroporto, come prospettato nel quesito in esame.

Tale quesito risulta quindi essere riferito ad una eventualità ad oggi nemmeno concretamente attuale e, comunque, non attinente a materia rientrante nella competenza del Comune di Laives.

Per quanto considerato,


visti gli artt. 56 dello Statuto del Comune di Laives, nonché 6, 7 e 8 del Regolamento per i referendum comunali, la Commissione

dichiara


inammissibile il referendum popolare di cui all'epigrafe.

Laives, 25.10.2006

Dott. Lorenzo Testini



Avv. Alberto Zocchi



Avv. Burkard Zozin

